



TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI

RICHIESTA PER LA NOMINA DI UN CURATORE DELL'EREDITÀ GIACENTE

DI COSA SI TRATTA

Dopo la morte del de cuius, all'apertura della successione, l'erede designato che non si trova in possesso dei beni del defunto (magari perché non convivente), o perché sia titubante sull'accettazione, oppure semplicemente l'erede designato non è stato rintracciato al momento dell'apertura della successione, non accetta e/o non rinuncia l'eredità.

In questo caso si pone il problema di conservare l'eredità, questo avviene mediante un intervento esterno, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, si chiede la nomina di un curatore al Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.

Presupposti che fondano la giacenza, stabiliti dall'articolo 528 del codice civile, sono:

- ☐ la mancata accettazione dell'eredità da parte del chiamato,
- ☐ il mancato possesso dei beni ereditari da parte del chiamato,
- ☐ la nomina del curatore dell'eredità giacente.

L'istanza per la nomina del curatore viene effettuata proprio a causa dell'inerzia del chiamato/erede il quale, non volendo accettare e non volendo essere autorizzato a compiere gli atti necessari, lascia in stato di abbandono il patrimonio ereditario. Questa situazione, viene chiamata dall'ordinamento giuridico "giacenza", pertanto si parla di eredità giacente. Tale periodo, va dall'apertura della successione, all'accettazione dell'eredità (o alla rinuncia c.d. eredità vacante) e, con la nomina del curatore si apre ufficialmente l'eredità giacente.

IL CURATORE

Il curatore è nominato con un provvedimento del Giudice delle Successioni del luogo di apertura della successione, che, coincide con il luogo dell'ultimo domicilio del de cuius (art. 456 c.c.). Il procedimento può essere attivato d'ufficio o su istanza proveniente da parte di soggetti interessati. L'incarico di curatore ex art. 528 c.c., non rivestendo il carattere di ufficio a carattere obbligatorio, è sempre rinunciabile da parte del soggetto nominato e può essere revocato da parte del Giudice al fine di procedere alla sua sostituzione con un altro curatore che dia maggiori garanzie di un corretto e diligente svolgimento dell'incarico.

L'articolo 529 c.c., in particolare, prevede la necessità per il curatore di procedere l'inventario al fine di determinare la consistenza patrimoniale dell'asse ereditario in vista dell'esercizio dei suoi poteri e/o obblighi previsti dal codice es. pagamento dei debiti vantati da creditori del de cuius. Per gli atti che vanno oltre l'Ordinaria Amministrazione, il curatore deve chiedere sempre l'autorizzazione al Giudice. Il curatore cessa dalla sua carica:

- se interviene accettazione da parte di un erede(art 532 c.c.);
- o in assenza di eredi a 10 anni dalla morte con la devoluzione dell'eredità allo Stato (art.586 c.c.)

Il curatore sarà tenuto a produrre una relazione finale al giudice chiedendo contestualmente la dichiarazione di cessazione della giacenza stessa e della relativa curatela.

CHI PUO' RICHIEDERLA

Può essere proposta da chi ha interesse. L'assistenza del difensore è facoltativa.

DOCUMENTAZIONE DA DEPOSITARE

- Ricorso al Giudice delle Successioni di seguito allegato correttamente compilato;
- Certificato di morte in copia;
- Codice fiscale del defunto;
- Ultima residenza, accertata da copia di documento d'Identità o altra certificazione in copia;
- Certificato storico anagrafico del defunto e della sua famigliari origine, attestanti l'inesistenza di chiamati all'eredità entro il 6° grado;
- Breve relazione che spiega il fatto.

DOVE SI DEPOSITA

Depositare la modulistica correttamente compilata e con i documenti richiesti allo Sportello Giustizia aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 all'ingresso del Tribunale.

Allegare una marca telematica da Euro 27,00 ed il Contributo Unificato da Euro 98,00.

Si raccomanda il deposito telematico per gli avvocati.



TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI

AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO

NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO

PER UTENTI COMUNI

AMBITO SUCCESSIONI

Si chiede l'iscrizione al Ruolo Generale degli Affari Civili non contenziosi e da trattarsi in Camera di consiglio della seguente causa introdotta con:

☐ Ricorso

Promosso da: _____

Cell. _____ email/pec _____

☐ 4.20.302 NOMINA DEL CURATORE DELL'EREDITA' GIACENTE

Si allegano:

☐ Marca telematica con pago pa da Euro 27,00;

☐ Contributo unificato telematico con pago pa di Euro 98,00.

DATA: _____ FIRMA: _____

ISTANZA PER LA NOMINA DEL CURATORE DELL'EREDITA' GIACENTE

Il/La Sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il ____ / ____ / ____

residente in _____

tel/cell. _____ mail/pec _____

nella qualità di

CHIEDE

La nomina di un curatore dell'eredità giacente ai sensi dell'art.528 c.c. in seguito al decesso
del/della Signor/a _____,

nato/a a _____ il ____ / ____ / _____,

residente in vita a _____,

deceduto/a il ____ / ____ / ____ a ____.

In seguito alle ricerche esperite dall'istante non risulta che lo stesso abbia eredi.

Il sottoscritto ricorrente e interessato all'accoglimento della presente istanza in quanto (indicare sommariamente le motivazioni per le quali si propone l'istanza)

Rimini, / /

Firma _____